



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 095 DEL 29 NOV 2017

OGGETTO: *Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA - 2^a semestre 2017. ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) – art. 34 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.*

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali di Assistenza Primaria comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale determinazione, sulla base dei criteri dell'art. 33 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005.

IL DIRETTORE
UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

VISTO l'art. 34, comma 1^a del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e s.m.i. in base al quale: *“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale, ...sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33”*.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005.

RICORDATO che, ai sensi del 1^a comma dell'art. 15 del citato ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame.

DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2017 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 118 del 09 dicembre 2016.

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto relative al 2^a semestre 2017, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo **Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento.

VISTO l'art. 14 della LR n. 19 del 25/10/2016 di *“Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS”* e successive modificazioni intervenute ad opera dalla L.R. n. 30 del 30/12/2016, le Aziende ULSS del Veneto passano dalle precedenti 21 (ventuno) Aziende alle attuali 9 (nove).

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarate carenti sia svolta dall'Azienda ULSS n. 8 Berica – ex Azienda ULSS n. 6 di Vicenza - che provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.

VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente ACN, come integrato per la materia dalla disciplina recata dall'Accordo regionale, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999).

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN e in particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 0001 del 20/07/2016 ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Accreditamento strutture sanitari", "Cure primarie e LEA", "Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale", "Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali", "Salute mentale e sanità penitenziaria" ed "Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria" con il quale è stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza

D E C R E T A

1. di pubblicare, come previsto dall'art. 34 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi al 2^a semestre 2017, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall'Azienda ULSS n. 8 Berica, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA della successiva comunicazione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
7. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

F.to Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto